



UNIONE ANTICHI BORGH di VALLE CAMONICA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Sessione ordinaria – Seduta pubblica in Prima

N. 9

del 14/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO

L'anno **duemilaventidue**, addì **quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, con modalità videoconferenza attraverso la piattaforma “HANGOUTS MEET” ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente con proprio Decreto n. 4 in data 31/03/2020, prot. n. 1824 si è riunito il Consiglio dell’Unione per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:

1	Paolo Erba – Sindaco di Malegno	Presente
2	Marco Franzoni – Consigliere di Ossimo	Presente
3	Marco Bottichio – Consigliere di Ossimo	Presente
4	Cirillo Ballardini – Sindaco di Cividate Camuno	Presente
5	Marco Troletti – Consigliere di Cividate Camuno	Presente
6	Valentina Damiola – Consigliere di Cividate Camuno	Presente
7	Betty Cominotti – Consigliere di Borno	Presente
8	Leone Galbardi – Consigliere di Borno	Presente
9	Giuseppe Venturelli – Consigliere di Borno	Assente
10	Emanuele Moraschini – Sindaco di Esine	Assente
11	GiovanBattista Moreschi – Consigliere di Esine	Presente
12	Raffaella Richini – Consigliere di Esine	Presente
13	Cristian Farise’ – Sindaco di Ossimo	Presente
14	Ilenia Menolfi – Consigliere di Malegno	Presente
15	Elisa Capitanio – Consigliere di Malegno	Presente
16	Ivan Markus – Consigliere di Niardo	Assente
17	Bernardo Turelli – Consigliere di Niardo	Presente
18	Luciano Bondioni – Consigliere di Niardo	Assente
Totale		14

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario dell’Unione dott. Paolo Scelli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Erba, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il Presidente dell'Unione segnalando la necessità di approvare il nuovo regolamento del Centro di raccolta Civate Camuno- Malegno ai fini dell'aggiornamento normativo e per adeguarlo alle esigenze evidenziate dagli Enti per un maggiore controllo riguardante il conferimento dei rifiuti.

Le spese relative alla gestione dell'impianto di raccolta sono a carico dei due comuni di Civate e Malegno.

Interviene il consigliere Damiola Valentina che preannuncia voto di astensione sul presente argomento per le stesse ragioni espresse in occasione della deliberazione di Consiglio Comunale di Civate Camuno dello scorso primo giugno di modifica al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituzione e disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), nello specifico in quanto all'interno delle modifiche sono previsti due termini di decorrenza diversi, ovvero primo maggio riguardo alle disposizioni sui conferimenti di rifiuti inerti e ingombranti presso il centro di raccolta intercomunale di Civate Camuno e primo gennaio per il resto delle modifiche.

Dopo di che

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente e l'intervento del consigliere Damiola Valentina

PREMESSO:

- che la vigente normativa in materia dei Rifiuti Urbani ed Assimilati disciplina i Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, definendoli come aree presidiate ed allestite, conformi a determinate caratteristiche strutturali e gestionali, per il conferimento differenziato delle varie frazioni omogenee dei rifiuti urbani ed assimilati", come disposto all'art.1 del D.M. 8 aprile 2008 e dal D.M. 13.maggio.2009 e ss.mm.ii., in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006;
- che è interesse prioritario dell'Amministrazione favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e l'incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero, a tutela dell'ambiente e per il rispetto della normativa sanitaria e di igiene pubblica, nonché perseguire l'ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto costi/benefici;
- che tra le misure di cui al punto precedente, una delle più importanti è quella riguardante l'utilizzo del Centro di raccolta dei rifiuti (CDR);
- che nel territorio comunale di Civate Camuno si trova il Centro di Raccolta dei rifiuti sito in via Caduti del Lavoro, a disposizione degli utenti del Comune di Civate Camuno e del Comune di Malegno.
- che il funzionamento e la gestione del CDR vanno disciplinati con apposito Regolamento comunale, da adottarsi sulla base dei seguenti riferimenti normativi e programmatici:

- D. Lgs. 03 agosto 2006 n.152 e s.m.i. (D. Lgs 116/2020)
- D.M. Ambiente 08 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e s.m.i.
- Contratto di servizio per la gestione del servizio di raccolta rifiuti stipulato con l'operatore economico o dall'Unione o dai singoli comuni
- Regolamenti dei Comuni per la gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani e dei tributi

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dei Responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

con voti favorevoli 13, astenuti 1 (consigliere Damiola Valentina) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il “Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti” che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di art. 134, 4 comma del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Paolo Erba

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paolo Scelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Cividate Camuno, li 14/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Paolo Scelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267:

☒ [X] esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

☐ [] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Cividate Camuno, li 14/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **02/08/2022** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cividate Camuno, li 02/08/2022

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

☐ [] Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è diverrà esecutiva il _____.

☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Cividate Camuno, li 02/08/2022

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.

Cividate Camuno, 02/08/2022

Il Segretario dell'Unione
dott. Paolo Scelli

REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA

Civate Camuno - Malegno

Titolo I – Definizioni, competenze e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.
2. Oggetto del presente regolamento sono la gestione, l'organizzazione e le modalità di utilizzo, da parte del Gestore del Centro di Raccolta e da parte degli utenti, del Centro di Raccolta dei rifiuti sito in via Caduti del Lavoro in Civate Camuno, a disposizioni degli utenti del Comune di Civate Camuno e del Comune di Malegno.

Art. 2 –Principi generali

1. La gestione dei Centri di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il Centro di Raccolta costituisce un anello fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti e garantisce agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani, compresi quelli non raccolti direttamente presso l'utenza, integrando così il servizio. Il Centro di Raccolta consente di aumentare i quantitativi di rifiuti raccolti con modalità differenziata e quindi il recupero dei rifiuti, minimizzando lo smaltimento nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il Centro di Raccolta è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa, con riferimento all'Allegato 1 al D.M. 08.04.2008 "Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati" così come modificato dal D.M. 13/05/2009 e con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2005 per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
4. Il personale addetto alla gestione/custodia del Centro di Raccolta, dipendente del Gestore, deve essere adeguato per numero e formazione a garantire l'assistenza agli utenti durante il conferimento.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 183, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- b-ter) "rifiuti urbani":
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5⁽¹⁾.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati⁽²⁾;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184 ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Art. 4 – Riferimenti normativi e programmatici

I riferimenti normativi e programmatici considerati per la stesura del presente regolamento sono i seguenti:

- D. Lgs. 03 agosto 2006 n.152 e s.m.i. (D. Lgs 116/2020)
- D.M. Ambiente 08 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e s.m.i.
- Contratto di servizio per la gestione del servizio di raccolta rifiuti stipulato con l'operatore economico o dall'Unione o dai singoli comuni
- Regolamenti dei Comuni per la gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani e dei tributi

Titolo II – Gestione del Centro di Raccolta

Art. 5 – Caratteristiche del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta sito in via Caduti del Lavoro in Civate Camuno, è costituito da un'area recintata e predisposta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i., per la raccolta dei rifiuti urbani ad integrazione e completamento del servizio di raccolta. Il Centro di Raccolta è accessibile agli utenti solo in orari prestabiliti e indicati all'art. 10 del presente regolamento; durante tali orari è sempre presente il personale addetto alla gestione ed al controllo del regolare funzionamento del Centro di Raccolta e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori di rifiuti da parte degli utenti.

Art. 6 – Tipologie di rifiuti ammessi al Centro di Raccolta

1. I rifiuti che possono essere conferiti nel Centro di Raccolta sono:

- i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera b-ter;
- i RAEE provenienti dai distributori ai sensi del D.M. 65 del 08.03.2010 con le modalità previste dai relativi protocolli di intesa ANCI/CDC RAEE;

In particolare, nel Centro di Raccolta possono essere portati, secondo le caratteristiche dell'utenza (domestiche e non domestiche) i rifiuti individuati con il relativo CER indicati nel D.M. 08 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e adattati al D. Lgs 116/2020, art. 1, comma 8.

Resta in capo al Gestore verificare la conformità del rifiuto conferito alla normativa, sollevando l'Unione da ogni responsabilità.

Il gestore del Centro di Raccolta deve adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita con utilizzo di strumenti software idonei alla rendicontazione al Comune. Tali dati dovranno essere trasmessi all'Unione e ai Comuni mensilmente e in formato idoneo per la sua apertura con software tipo word o excel.

Inoltre dovrà contabilizzare i dati al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib di cui al Decreto Ministeriale 08/04/2008, aggiornato con Decreto Ministeriale del 13/05/2009

2. E' facoltà dell'Unione e dei Comuni, in accordo con il gestore del Centro di Raccolta, di introdurre e/o modificare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite nel Centro di Raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 08 aprile 2008, s.m.i., (tipologie ammissibili e caratteristiche tecniche dell'impianto). Tali modifiche dovranno essere approvate come variazione del presente Regolamento.

5. Per quanto riguarda i criteri di gestione dei rifiuti raccolti e tributaria dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta si rinvia ad ogni singolo regolamento del Comune di iscrizione dell'utente.

Art. 7 – Utenze ammesse al CDR

Sono ammessi al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta:

- i cittadini residenti in Comune di Civate Camuno e in Comune di Malegno, o titolari a produrli presso locali e superfici ubicate sul territorio dello stesso in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della relativa tassa/tributo;

- b) rispettare le regole di pesatura dei rifiuti definito dal presente regolamento;

- le utenze non domestiche delegate da privati cittadini con residenza nel territorio dei Comuni e preventivamente autorizzate dal Comune dell'utente con apposito atto formale, nel caso in cui un'utenza domestica si avvalga di terzi per il trasporto di un rifiuto ingombrante o comunque voluminoso e non pericoloso.

- le utenze non domestiche (attività economiche) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della relativa tassa/tributo per il tipo di attività o lavorazione da cui provengono i rifiuti oggetto del conferimento;

- d) essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che autorizzi il trasporto per tipologia di rifiuto, se richiesto dalla norma.

- c) presentare regolare formulario, nei casi richiesti dalla norma, di identificazione rifiuto (RIF) in ottemperanza alle disposizioni disposte dall'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

I rifiuti possono essere conferiti solo in contenitori/sacchi trasparenti in modo che l'operatore possa verificarne il contenuto.

Tutti gli utenti possono accedere o a piedi o con automezzo/furgoncino/trattore di peso lordo non superiore a 35 quintali.

Possono accedere eventuali altri soggetti autorizzati di volta in volta dai Comuni al conferimento di rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.

Non sono ammesse le utenze non domestiche che svolgono attività manutentiva, di costruzione o altre attività di tipo artigianale per conto terzi, in quanto produttrici del rifiuto ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. f) del D. Lgs. 152/2006. Tali rifiuti, appunto ricondotti alle suddette attività, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi art. 184 c.3. lett. f) D. Lgs. 152/2006 e quindi da gestire conformemente alla relativa filiera.

Art. 8 – Modalità di accesso al Centro di Raccolta

1. A tutte le utenze conferenti, al momento del conferimento, ed a supporto/apporto del software gestionale già presente/che verrà installato nel Centro di Raccolta, è richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area. In particolare:

- a. per le utenze domestiche, documento di identità da cui risulti la residenza e tesserino sanitario;
- b. per le utenze non domestiche, nominativo della Ditta, partita IVA e copia della carta di circolazione dell'automezzo dalla quale risulti che il medesimo sia di proprietà della ditta e copia del formulario, se previsto dalla norma;
- b. per i trasportatori delegati da privati cittadini, copia dell'autorizzazione rilasciata del Comune riportante i dati del delegante cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto che intendono conferire, la qualità, quantità e provenienza del rifiuto da conferire;
- c. per i conferimenti degli addetti ai servizi di raccolta, degli operatori comunali autorizzati e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento;

Art. 9 – Modalità di conferimento dei rifiuti

Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:

1. esibire, su richiesta del personale addetto, la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al Centro di Raccolta come previsto dall' art. 7, comma 1, dichiarando la tipologia, le quantità e la provenienza dei rifiuti che intende conferire;
2. conferire esclusivamente i rifiuti ammessi ed elencati all'art. 6 del presente regolamento secondo le proprie caratteristiche di utenza;
3. conferire i materiali preventivamente smontati, suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
4. dichiarare al personale addetto prima di avviare le operazioni di conferimento la tipologia e la quantità stimata dei rifiuti e, se disponibile una pesa, effettuare la pesata degli stessi e la successiva tara dell'automezzo.

Per i rifiuti urbani, che ogni singolo Comune individuerà nei propri regolamenti, il gestore del Centro di Raccolta è obbligato ad effettuare la pesatura del materiale ed a rilasciare l'attestazione all'utente del peso del materiale conferito. Copia dell'attestazione, sottoscritta dall'utente per accettazione, dovrà essere trasmessa al Comune di riferimento al fine dell'applicazione delle relative normative regolamentarie riguardante la gestione della raccolta dei rifiuti urbani e del regolamento tributario.

In caso che l'utente non accetti il peso riportato nell'attestazione quanto dichiarato dall'utente dovrà essere riportato nel documento, toccherà ogni singolo ente risolvere la questione.

I Comuni sono obbligati a segnalare all'Unione e al Gestore del Centro di Raccolta ogni modifica dei regolamenti che comporta l'obbligo della pesatura con il rilascio della relativa attestazione necessari per l'applicazione delle normative regolamentari dei Comuni.

5. scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di spartizione dei rifiuti che sarà esposta presso il Centro di Raccolta;
6. evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
7. procedere a passo d'uomo;

8. trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
9. qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
10. Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al Centro di Raccolta ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al Centro di Raccolta ai sensi dell'art. 6.
11. Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.
12. In casi del tutto eccezionali e solo qualora altrimenti sarebbe compromesso il funzionamento del Centro di Raccolta, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze non domestiche, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento.

Art. 10 – Orari del Centro di Raccolta

1. Apertura al pubblico ordinaria:

a. gli utenti possono accedere al Centro di Raccolta nei seguenti orari:

	Mattina	Pomeriggio	Note
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			
domenica			

b. su disposizione dell'Unione e dei Comuni, in accordo con il gestore del Centro di Raccolta, con il personale addetto e previa adeguata informazione all'utenza, tali orari possono essere variati per particolari esigenze senza necessità di modifica del presente regolamento ma semplice atto amministrativo.

2. Apertura al pubblico straordinaria: l'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Unione dei Comuni in accordo con il gestore del Centro di Raccolta e con il personale addetto.

3. Apertura agli operatori:

a. gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed eventuali altri operatori espressamente autorizzati dall'Unione o dai Comuni possono accedere al conferimento esclusivamente durante gli orari di apertura, salvo diversi accordi di cui al successivo punto b;

b. l'accesso in orari diversi può essere consentito dall'Unione o dai Comuni, sotto la responsabilità e previa autorizzazione del gestore del Centro di Raccolta, qualora ciò si renda necessario per il migliore

funzionamento dell'impianto. Deve essere comunque garantita la presenza di personale adeguatamente informato e formato.

Art 10 bis - Modalità di asporto dei rifiuti

1. Ove non sia prevista la separazione dei flussi di traffico tra utenti del Centro di Raccolta e soggetti addetti alla rimozione e trasporto dei contenitori dei rifiuti, lo svuotamento dei contenitori e/o la movimentazione degli scarrabili dovrà avvenire negli orari di chiusura del Centro di Raccolta.
2. Ove ciò non sia possibile, per cause impreviste, gli addetti sono tenuti a chiudere il Centro di Raccolta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra.

Art. 11 – Compiti del gestore del CDR – Aspetti generali

1. Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:
 - a. custodire il Centro di Raccolta;
 - b. rispettare il presente regolamento;
 - c. aprire e chiudere il Centro di Raccolta, rispettando gli orari stabiliti, dal presente regolamento;
 - d. segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Unione;
 - e. effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del Centro di Raccolta mediante, in particolare:
 - pulizia delle superfici;
 - pulizia dei contenitori;
 - manutenzione delle aree verdi;
 - manutenzione della cartellonistica;
 - g. comunicare all'Unione la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.
2. Il gestore del Centro di Raccolta nomina un responsabile tecnico del Centro di Raccolta, munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.
5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa il Gestore del Centro di Raccolta e l'Unione e i Comuni e procede alla chiusura del Centro di Raccolta dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 12 – Compiti del gestore del Centro di Raccolta e del personale addetto – Gestione degli accessi in sicurezza.

1. In relazione all'accesso degli utenti al Centro di Raccolta, il personale addetto è tenuto a:
 - a. assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta, anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;
 - b. verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi ai sensi del presente regolamento;

- c. controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel Centro di Raccolta;
- d. assistere gli utenti al fine di garantirne la sicurezza;

Art. 13 – Compiti del gestore del Centro di Raccolta e del personale addetto – Controllo dei flussi di rifiuti

- 1. In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:
 - a. verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - b. attraverso apposito software gestionale, monitorare gli accessi al Centro di Raccolta ed individuare, per ciascuna utenza, la tipologia di materiale conferito;
 - f. per le utenze non domestiche, ove ammesse, compilare, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza, una “scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” che contenga le informazioni di cui allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - g. per tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, compilare la “scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta” di cui allegato 1b del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. per ogni carico destinato a recupero/smaltimento (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - h. compilare il registro di carico e scarico, ove previsto dalla normativa vigente.

Titolo III – Sanzioni, richiami legislativi e regolamentari

Art. 14 – Divieti

- 1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del Centro di Raccolta al di fuori di esso;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - e. effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;
 - f. occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;
 - g. effettuare altre attività all'interno del Centro di Raccolta senza espressa autorizzazione dell'Unione in accordo con il gestore del Centro di Raccolta;
 - h. conferire al Centro di Raccolta tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
 - i. Svolgere attività di smontaggio mobili o qualsiasi altro tipo di rifiuto all'interno del centro di raccolta.
- 2. La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, è sanzionata come previsto dal seguente art. 16.

Art. 15 – Individuazione dell'autorità competente ad irrogare ed introitare le sanzioni

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16 è l'Unione in qualità di ente convenzionato per la gestione del Centro di Raccolta e il Comune di Civate Camuno come proprietario dell'area e comune sul quale insiste il Centro di Raccolta;
2. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del Centro di Raccolta è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza dell'Unione;
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono introitati dall'Ente competente.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Art. 16 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, capo I° del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), c), d), f) ed h) sono considerate “abbandono di rifiuti” e come tali soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del D. Lgs. 152/2006, ovvero nella fattispecie:
 - a. da Euro 300,00 a Euro 3.000,00 se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;
 - b. da Euro 600,00 a Euro 6.000,00 se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.
2. La violazione prevista dall'art. 14, comma 1 lett. a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Le violazioni previste dall'art. 14, comma 1, lett. e) e g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa e dai rispettivi regolamenti comuni. Salvo l'attribuzione di responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel Centro di Raccolta durante l'orario di chiusura.
4. La violazione prevista dall'art. 14, comma 1 lett. i), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
5. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'art. 14 del presente regolamento.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del Centro di Raccolta per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza di conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 17 – Responsabilità

1. L'Unione, i Comuni e i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del Centro di Raccolta o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro di Raccolta si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili agli utenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del Centro di Raccolta o dal personale addetto, ovvero previste dal presente regolamento o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del Centro di Raccolta, o il personale addetto, e l'Unione e i Comuni da ogni responsabilità.

Art. 18 – Disposizioni varie e finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Igiene Urbana (per la propria competenza territoriale) e di Polizia Urbana del Comune di Civate Camuno.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento che riguardano la gestione del Centro di Raccolta.
3. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.